

**Allegato B) alla deliberazione G.C. n. 100/2016****SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE, ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E DIURNA E SOSTEGNO ALLE CONDIZIONI DI VITA.****ART. 1 – FINALITA'**

1. Il progetto **“Contrasto all’esclusione sociale: accoglienza residenziale e diurna e sostegno alle condizioni di vita”**, attivato dal Comune di Forlì per garantire attività socio – assistenziali per un più efficace intervento a favore di persone fortemente a rischio di emarginazione, è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
  - favorire percorsi d’inserimento sociale, lavorativo ed abitativo;
  - condividere progetti e percorsi individualizzati per i casi da “presa in carico” da parte degli operatori dei servizi socio – sanitari di riferimento;
  - accompagnare gradualmente, ove possibile, gli utenti all’autonomia superando la logica dell’emergenza con l’avvio di processi di reinserimento e recupero delle capacità e delle autonomie negli ambiti relazionale, lavorativo, abitativo e sociale;
  - promuovere lo sviluppo di una rete dei servizi che integri le realtà sociali locali, anche in collaborazione con le altre organizzazioni private non lucrative presenti nel territorio ed attive nell'ambito del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
  - instaurare relazioni significative con gli ospiti delle strutture di accoglienza, promuovendo – ove possibile – la ricostruzione di relazioni significative con la rete parentale ed amicale della persona;
  - promuovere la condivisione di una base culturale minima relativa al sistema normativo (rispetto dei diritti umani, parità fra i sessi, conoscenza della lingua italiana, ecc.) a partire dal quale culture diverse possono intendersi e comunicare;
  - gestire situazioni di svantaggio sociale, occupazionale ed abitativo caratterizzate da cronicità, attivando opportune forme di collaborazione con il Servizio Sociale territoriale e le altre organizzazioni private non lucrative presenti nel territorio ed attive nell'ambito del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
  - promuovere specifiche forme di accoglienza da dedicare alle persone cadute in condizione di indigenza a causa della crisi economica, prevedendo adeguati percorsi e modalità per tentare una rielaborazione della condizione attuale, anche sperimentando strumenti innovativi per questo ambito quali i gruppi di auto mutuo aiuto;
  - sviluppare specifiche modalità di accoglienza anche diurna per il periodo invernale ed in particolare durante i periodi di criticità climatica dovuta alle temperature invernali ovvero alle condizioni di caldo estivo, così come indicati nelle allerte emesse dal competente Servizio Regionale di Protezione Civile indicanti le tipologie delle persone (es. senza tetto o senza fissa dimora) maggiormente esposte a pericolo in termini di salute;
  - attivare la gestione di un adeguato sistema di distribuzione di generi alimentari; di

prodotti per l'igiene domestica o personale ed in particolare di generi per la prima infanzia come pannolini o latte in polvere, ecc.;

- garantire un idoneo servizio di docce, cambio abiti e per l'igiene personale a beneficio di *homeless* e di persone indigenti presenti nelle strutture di accoglienza, ovvero presenti temporaneamente nel territorio comunale;
  - prevedere una condivisione sistematica, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle informazioni riferite alle persone destinatarie del servizio di accoglienza e di assistenza, in quanto fattore indispensabile per delineare un puntuale piano di intervento sociale, economico e relazionale. In tal senso si prevede che il gestore utilizzi piattaforme informatiche comuni o compatibili con il sistema informatico in uso presso il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì, provvedendo ai necessari adeguamenti della modulistica eventualmente in uso e del sistema di gestione interno delle proprie banche dati;
  - prendere parte, ai sensi della L.R. 2/2003, ad iniziative di co-progettazione e/o progettazione partecipata promosse dal Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì ed alle attività dei Tavoli permanenti costituiti dal Comune con finalità di prevenzione, promozione delle opportunità di integrazione sociale, contrasto alla povertà, coordinamento degli interventi attuati, etc.
2. Le attività ricomprese nella presente convenzione sono da intendersi come complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune di Forlì che vengono attuati e gestiti tramite l'articolazione complessiva del Comune stesso con particolare riferimento ai programmi realizzati dall'Unità Adulti e Politiche Abitative, dell'Unità Minori e dell'Unità Centro Donna e Pari Opportunità del Servizio Politiche di Welfare.

## **ART. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. Destinatari delle attività della presente convenzione sono persone italiane o straniere sia singoli, di genere maschile o femminile, o nuclei familiari che rientrano nelle seguenti categorie:
- lavoratori senza dimora stabile;
  - persone senza lavoro né casa;
  - persone “multiproblematiche” (tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, alcolisti, ecc.);
  - persone “destrutturate”, come disoccupati di lungo periodo e persone prive di reti familiari;
  - persone caratterizzate da svantaggio sociale grave, definibili come “croniche”;
  - soggetti che per la prima volta sperimentano la condizione della povertà e dell'indigenza economica, quale conseguenza della perdurante crisi economica ed occupazionale;
  - donne adulte singole, con o senza minori, in disagio socio abitativo, a rischio di emarginazione sociale, prive di una rete familiare ed amicale;
  - uomini adulti singoli che non hanno raggiunto la completa autonomia lavorativa;
  - indigenti di passaggio;

- richiedenti asilo rintracciati sul territorio di Forlì;
- persone in uscita dal carcere e residenti a Forlì in precedenza;
- nuclei familiari ad alto rischio di emarginazione sociale, occupazionale ed abitativa.

### **ART. 3 – OGGETTO – FUNZIONI**

1. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni essenziali minimi espressi da persone singole o nuclei familiari ad alto rischio di esclusione sociale, sviluppando il sistema di accoglienza a bassa soglia già esistente nel territorio, includendo anche specifiche risposte alle esigenze espresse da donne adulte singole;
  - b) garantire un servizio di seconda accoglienza residenziale per periodi di permanenza prolungati, circa un anno, rivolto a persone adulte caratterizzate da forme di vulnerabilità cronica o duratura e anche dalla presenza di redditi minimi;
  - c) prevedere un adeguato sistema di accoglienza delle persone senza tetto o senza fissa dimora in occasione dei periodi di criticità climatica, anche con una specifica modalità di accoglienza diurna;
  - d) promuovere e sostenere un sistema di distribuzione di generi alimentari e di prodotti per la prima infanzia riferito a famiglie e persone singole indigenti segnalate dal Servizio Politiche di Welfare, in modo tale da assicurare la complementarietà di detta forma di supporto con eventuali altri strumenti di integrazione e sostegno economico attivati dal Servizio Sociale;
  - e) procedere al tempestivo pagamento di utenze domestiche relative a nuclei familiari segnalati dal Servizio Politiche di Welfare, con quietanza al soggetto gestore, al fine di compensare in tutto o in parte l'anticipazione di cassa effettuata. Detta procedura è finalizzata ad evitare distacchi di utenze relative a nuclei in carico al Servizio Sociale, rispetto ai quali le ordinarie tempistiche di pagamento dei contributi economici non garantirebbero la continuità dell'erogazione dell'utenza;
  - f) sviluppare modalità innovative di accompagnamento relazionale delle persone e dei nuclei familiari - rispetto alla rete dei servizi pubblici e delle risorse private – nel quadro del sistema dello “Sportello Sociale diffuso” così come definito dal Servizio Politiche di Welfare, con l'obiettivo di promuovere e sostenere utili conoscenze dei percorsi possibili per affrontare e superare le varie forme di criticità che connotano lo stato di indigenza (es. carenza di attività lavorativa, reperimento di soluzioni abitative sostenibili, riattivazione di relazioni parentali o amicali interrotte, ecc.);
  - g) prevedere un sistema di “monitoraggio – accompagnamento – presenza” a favore di persone caratterizzate da elevata fragilità sociale, soggetti con limitate risorse sociali e familiari che necessitano di una presenza significativa di figure di riferimento, da svolgersi con modalità concordate con gli operatori sociali del

Servizio Politiche di Welfare. In tale contesto si prevede l'organizzazione sperimentale di un servizio di prossimità, per nuclei familiari in carico al Servizio Sociale.

2. Il soggetto gestore del servizio deve condividere e implementare, sulle situazioni segnalate dal Settore Politiche di Welfare del Comune di Forlì, il piano assistenziale di presa in carico con percorsi personalizzati di inserimento sociale che prevedano:
  - a) orientamento rispetto ai servizi e alle opportunità del territorio;
  - b) accompagnamento al reinserimento sociale tramite accoglienza in emergenza, sostegno alimentare e altri strumenti per contrastare le nuove povertà e prevenire l'aggravarsi del disagio sociale;
  - c) monitoraggio degli obiettivi di integrazione sociale raggiunti rispetto a quelli definiti nel Piano assistenziale della presa in carico.
3. Il soggetto gestore ha, inoltre, il compito di far convergere specifiche vocazioni presenti nella realtà del Terzo Settore operanti nell'ambito del contrasto all'esclusione sociale, curando i rapporti con gli altri soggetti del privato sociale coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. Il soggetto gestore si impegna a fornire nella propria autonomia organizzativa tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione.
2. Il gestore in particolare si impegna ad attuare:
  - a) attività di **ascolto, informazione ed orientamento** volte a favorire l'integrazione sociale e l'accesso alle risorse presenti nel territorio;
  - b) attività di **prima accoglienza** fornendo servizi essenziali quali: colazione, bagno, doccia, servizio telefonico e recapito corrispondenza, consulenza medica e farmaceutica, guardaroba, lavanderia, fornitura di pacchi alimentari;
  - c) un **servizio mensa** sia per il pranzo che per la cena, utilizzando appositi ed idonei locali nella disponibilità del soggetto gestore, per almeno 50 pasti giornalieri;
  - d) un servizio di **prima accoglienza temporanea** residenziale tramite le proprie idonee strutture ubicate nel territorio del Comune di Forlì a favore di **n. 35 uomini adulti** senza alloggio presenti nel territorio forlivese;
  - e) un servizio di **prima accoglienza per donne** adulte singole o con figli minori per **n. 8 posti** messi a disposizione dall'affidatario;
  - f) un servizio di **seconda accoglienza per uomini adulti singoli o nuclei familiari** con una minima autonomia lavorativa ma che non hanno ancora raggiunto la completa autonomia abitativa ed economica, per **n. 22 posti** complessivi messi a disposizione dall'affidatario;

- g) un servizio di **seconda accoglienza per donne sole o con figli per n. 6 posti** complessivi messi a disposizione dall'affidatario;
  - h) un adeguato sistema di accoglienza delle persone senza tetto o senza fissa dimora in occasione del **periodo invernale** (Piano Freddo) ovvero estivo, anche con una specifica modalità di **accoglienza diurna**;
  - i) un sistema di **distribuzione di generi alimentari, prodotti per l'igiene domestica e personale e di prodotti per la prima infanzia** riferito a famiglie e persone singole indigenti segnalate dal Servizio Politiche di Welfare;
  - j) un servizio di accompagnamento relazionale delle persone e dei nuclei familiari rispetto alla rete dei servizi pubblici e delle risorse private – nel quadro del sistema dello “Sportello Sociale diffuso”;
  - k) l'attivazione, a seguito di espressa richiesta formulata dal Servizio Politiche di Welfare – Unità Adulti e Politiche Abitative - di un sistema di pagamento delle utenze domestiche relative a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale, in quanto a rischio di interruzione o distacco dell'utenza. Detta procedura prevede la successiva erogazione del contributo economico individuale con quietanza al soggetto gestore al fine di compensare in tutto o in parte l'anticipazione di cassa effettuata;
  - l) un sistema di “monitoraggio – accompagnamento – presenza” a favore di persone caratterizzate da elevata fragilità sociale, soggetti con limitate risorse sociali e familiari che necessitano di una presenza significativa di figure di riferimento, da svolgersi con modalità concordate con gli operatori sociali del Servizio Politiche di Welfare. In tale contesto si prevede l'organizzazione in via sperimentale di un servizio di prossimità, realizzato da personale volontario, quale strumento che concorre al monitoraggio dei nuclei familiari in carico al Servizio Sociale e con la funzione di favorire forme di educazione alla corretta conduzione degli alloggi o all'uso consapevole delle utenze domestiche (es. supporto nell'effettuazione dell'autolettura con conseguente comunicazione delle risultanze ai soggetti gestori).
3. Il soggetto gestore si impegna a garantire l'apertura quotidiana e diurna dei propri sportelli di ricevimento del pubblico nella fascia mattutina, dal lunedì al venerdì.
  4. Negli altri orari, il soggetto gestore, potrà operare per eventuali emergenze concordando di volta in volta con gli operatori del Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì le modalità operative.
  5. L'accoglienza residenziale sarà svolta essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:
    - saranno accolte persone italiane o straniere che presentino un progetto anche minimo d'inserimento lavorativo con priorità per le situazioni più gravi rispetto a problemi sociali, di salute ovvero di età, nonché quelle di persone già residenti nel Comune di Forlì;
    - saranno accolte persone inviate dal Comune di Forlì, anche in quanto già in carico ai Servizi Sociali.
  6. Il soggetto gestore deve dedicare una particolare attenzione alle modalità di

accoglienza e alle forme di attuazione o di gestione del piano di supporto qualora i destinatari siano persone che per la prima volta sperimentano la condizione della povertà e dell'indigenza economica, quale conseguenza della perdurante crisi economica ed occupazionale.

7. Il soggetto gestore deve prevedere un'adeguata formula organizzativa tale da assicurare anche durante il periodo estivo – e seppure in forma ridotta - la continuità di tutte le attività indicate nei commi precedenti.
8. Il soggetto gestore si impegna a mantenere nel corso della durata della convenzione le condizioni operative di svolgimento delle attività esplicate nel progetto presentato in sede di selezione, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegato, ma depositato presso gli uffici del Responsabile del procedimento.
9. Le azioni connesse con la realizzazione degli obiettivi afferenti alla presente convenzione devono essere strettamente coordinate e raccordate con le attività progettuali formulate dagli operatori del Servizio Politiche di Welfare (Unità Adulti e Politiche Abitative), prevedendo la partecipazione del referente indicato dal soggetto gestore alle periodiche riunioni di coordinamento organizzate dall'Unità Adulti e Politiche Abitative e condividendo la realizzazione e la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi congiuntamente al personale del Servizio Politiche di Welfare.

#### **ART. 5 – RISORSE NECESSARIE (personale – attrezzature - materiali)**

1. Il soggetto gestore deve possedere o provvedere a dotarsi di tutti gli arredi, gli strumenti, i mezzi, i materiali e i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e farsi carico di tutti gli oneri di carattere organizzativo e gestionale necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Il soggetto gestore deve garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, a garanzia della continuità e della concreta realizzazione delle azioni previste, la disponibilità di almeno:
  - n. 1 (uno) operatore con qualifica di **Assistente Sociale**, ovvero in possesso di laurea in servizio sociale, scienze della formazione, psicologia o equipollenti ed inquadrato con rapporto di lavoro subordinato in qualità di responsabile del progetto e coordinatore dell'insieme delle attività, per almeno 8 ore settimanali;
  - n. 2 (due) operatori con rapporto di lavoro subordinato per l'attività diurna di ascolto e prima accoglienza;
  - n. 1 (uno) operatore con rapporto di lavoro subordinato per la gestione della cucina;
  - n. 1 (uno) operatore con rapporto di lavoro subordinato ed esperienza nella gestione di strutture d'accoglienza, che garantisca e organizzi l'apertura dell'accoglienza notturna tutti i giorni dalle ore 20.30 alle ore 08.00;

- almeno n. 10 (dieci) volontari con esperienza maturata nel settore delle attività volontaristiche rivolte a persone in stato di indigenza e a forte rischio di emarginazione sociale, titolari di cognizioni tecniche e pratiche e delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
3. Il soggetto gestore deve prevedere tra gli operatori professionali citati al comma precedente un mediatore culturale per almeno 6 ore settimanali al fine di facilitare la comunicazione con la popolazione straniera presente nelle proprie strutture di accoglienza.
  4. Gli operatori di cui sopra potranno essere affiancati nello svolgimento delle loro attività da uno o più volontari, ma non potranno essere da questi sostituiti.
  5. Il personale (professionale e volontario) deve essere di genere maschile e femminile, debitamente formato ed idoneo dal punto di vista sanitario per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. In particolare quest'ultima condizione dovrà essere garantita con riferimento al personale addetto alle attività connesse e correlate al funzionamento della mensa.
  6. Con riferimento alle strutture dedicate alle varie forme di accoglienza (prima e seconda accoglienza notturna, accoglienza diurna, ecc), il soggetto gestore assume ogni iniziativa e forma di controllo utile per assicurare il rispetto dei parametri previsti dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale, tenendo salvo il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare – da eventuali richieste di risarcimento danni per evenienze derivanti dalla mancata applicazione delle normative igienico-sanitarie previste.
  7. Il soggetto gestore deve indicare specifici percorsi formativi e di aggiornamento per il personale dipendente e volontario impegnato nelle attività connesse alla presente convenzione.
  8. Rimane specifico onere del soggetto gestore garantire il rispetto di tutte le normative vigenti con riferimento alla tipologia di operatori impiegati per l'assolvimento dei servizi oggetto della convenzione.

#### **ART. 6 - VOLONTARIATO**

1. Le parti riconoscono il valore sociale del volontariato in quanto espressione di partecipazione, pluralismo e solidarietà civile e ne valorizzano il ruolo nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 7 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI**

1. Il soggetto gestore assicura l'impiego di personale qualificato e promuove la partecipazione del personale (anche volontario) ai momenti di formazione sulle tematiche oggetto della presente convenzione anche eventualmente organizzati da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati.

### **ART. 8 – ASSICURAZIONI**

1. Il soggetto gestore provvede all'assolvimento degli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione a tutto il personale impiegato a vario titolo (dipendente, volontario, collaboratori, ecc.) nelle attività comprese nel servizio oggetto della presente convenzione.
2. Il soggetto gestore garantisce che tutto il personale dipendente e volontario adibito alle attività di cui alla presente convenzione, nonché le strutture utilizzate per la realizzazione delle azioni indicate agli articoli precedenti, siano inseriti in apposite ed adeguate polizze di assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. Il soggetto gestore garantisce l'attivazione delle polizze assicurative obbligatorie per legge o comunque opportune a copertura dei rischi o chiamate di responsabilità relativamente all'utilizzo di veicoli, o di strutture mobili e/o immobili che esso dovesse utilizzare per lo svolgimento delle attività.
4. Il soggetto gestore esonera e tiene salvo il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare, da eventuali richieste di risarcimento danni o di rivalsa attivata da soggetti terzi per evenienze derivanti dalla mancata applicazione delle normative igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e complessivamente dalle possibili azioni esercitabili nei confronti del soggetto gestore in correlazione alle attività assegnategli in forza della presente convenzione, da parte dei soggetti fruitori dei vari servizi e destinatari delle azioni indicate nella presente convenzione.

### **ART. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), il soggetto gestore è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, di cui disporrà ai fini dello svolgimento del servizio in questione. I dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In qualità di responsabile del trattamento, il soggetto gestore si adopera affinché i propri operatori rispettino la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. Gli operatori dovranno essere individuati dal gestore quali incaricati per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003.
3. Il soggetto gestore è tenuto all'osservanza, oltre che delle norme vigenti a livello statale e regionale, anche alle disposizioni, in materia, che siano approvate dal Comune di Forlì.



### ART. 10 – COORDINAMENTO DEL COMUNE

1. Il Responsabile dell'esecuzione, per il Comune di Forlì, è il Dirigente del Servizio Politiche di Welfare, tramite il Responsabile dell'Unita Operativa Adulti e Politiche Abitative.
2. Il referente, individuato dal soggetto gestore per la gestione delle attività della presente convenzione, è .....
3. All'inizio delle attività il soggetto gestore predispose, in accordo con il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare, il programma operativo per la realizzazione delle attività.
4. Il referente del soggetto gestore, così come sopra individuato, partecipa, su richiesta del Servizio Politiche di Welfare, alle riunioni periodiche di coordinamento e confronto attinenti all'oggetto della convenzione ai fini del buon andamento del servizio.
5. Il referente individuato dal soggetto gestore vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura che gli operatori e i volontari rispettino i diritti, la dignità e le caratterizzazioni degli utenti e dei fornitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

### ART. 11 - RIMBORSO SPESE

1. Il Comune di Forlì - Servizio Politiche di Welfare - si impegna a rimborsare al soggetto gestore ogni spesa effettuata in relazione alle attività oggetto della presente convenzione e rientranti nel quadro sotto esposto, nei limiti degli importi annui massimi indicati nello stesso, fino ad un massimo annuo complessivo di € 70.000,00, a seguito di specifica e formale rendicontazione, come di seguito descritto:

spese operatori e volontari riferite all'oggetto della convenzione	€ 45.000,00
spese di struttura, gestione ed amministrazione	€ 10.000,00
distribuzione di generi alimentari e di prodotti per la prima infanzia	€ 5.000,00
misure di accoglienza diurna in particolare durante il periodo invernale	€ 10.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

2. Eventuali scostamenti rispetto agli importi fissati per ciascuna voce di spesa, fermo restando l'importo massimo annuo assegnato alla gestione complessiva del servizio, saranno ammessi solo se aventi carattere marginale e se adeguatamente giustificati nella relazione redatta dal soggetto gestore acclusa alla richiesta di rimborso delle spese.

3. Trattandosi non di un corrispettivo, ma di rimborso delle spese rendicontate, quindi non forfettario, esso non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 12 – MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE**

1. Il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare riconosce l'importo massimo annuo di € 70,000,00, quale rimborso delle spese sostenute dal soggetto gestore per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione. Tale importo dovrà essere dimostrato e rendicontato.
2. Il rimborso di cui sopra verrà corrisposto al soggetto gestore sulla base delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività previste nella convenzione, a seguito della formale presentazione periodica del rendiconto e della documentazione giustificativa.
3. Eventuali spese che siano strettamente ed oggettivamente non documentabili attraverso fatture, note, ricevute, scontrini di cassa, saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante del soggetto gestore (inserita nella rendicontazione) subordinatamente ad espressa accettazione da parte del Rup.
4. Il Comune provvederà a riconoscere ogni anno un acconto, fino ad un massimo del 40% della spesa massima annua rimborsabile, che sarà liquidato, per il primo anno entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione o della consegna anticipata dell'attività in via d'urgenza mediante apposito verbale nelle more del perfezionamento del relativo contratto, mentre per gli anni successivi sarà liquidato entro 30 giorni dalla decorrenza dell'anno contrattuale.
5. Il rendiconto delle attività realizzate viene presentato annualmente entro il mese successivo alla scadenza dell'annualità.
6. Alla scadenza di ciascun anno contrattuale, sulla base della rendicontazione, il Servizio Politiche di Welfare liquiderà un ulteriore rimborso spese, nei limiti dell'importo massimo rimborsabile su base annua, che verrà riconosciuto a fronte del raggiungimento, nell'anno contrattuale, della spesa massima rendicontabile indicata nel prospetto di cui all'articolo precedente.
7. Il Comune di Forlì - Servizio Politiche di Welfare provvederà a rimborsare le spese entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto corredato delle relative note a rendicontazione semestrale preceduta da una verifica del parziale raggiungimento degli obiettivi, pena la riduzione del contributo messo a disposizione per il rimborso delle spese sostenute dal soggetto gestore.
8. Per gli anni successivi al primo, gli importi ammessi a rimborso potranno essere soggetti a revisione, anche su richiesta del soggetto gestore, sulla base di istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Politiche di Welfare.
9. L'eventuale riscontro del mancato pieno raggiungimento degli obiettivi operativi compresi nel servizio in oggetto determina una proporzionale riduzione del contributo

messo a disposizione per il rimborso delle spese sostenute dal soggetto gestore. Detta evenienza deve essere formalmente e preventivamente comunicata al gestore con l'espressa indicazione delle circostanze che motivano la liquidazione solo parziale del rimborso spese richiesto.

### **ART. 13 - INDICATORI PER IL MONITORAGGIO/VALUTAZIONE**

1. Il soggetto gestore individua specifici indicatori e criteri di misurazione della efficacia ed efficienza delle attività svolte funzionali a verificare lo stato di attuazione in itinere degli obiettivi prefissati.
2. Il raggiungimento di tali obiettivi potrà essere misurato attraverso:
  - numero di utenti accolti in prima accoglienza;
  - tempo medio di permanenza degli utenti nei centri di accoglienza residenziali;
  - livello di turn-over degli utenti dei servizi di prima e di seconda accoglienza, calcolato sulla base del rapporto fra il numero di nuovi utenti e i posti in accoglienza;
  - numero progetti personalizzati – anche di accompagnamento sociale - attivati con operatori referenti dei servizi e realizzazione dei relativi percorsi/attività di supporto.
3. Il soggetto gestore è tenuto a redigere una relazione finale che sintetizzi gli obiettivi raggiunti e metta in evidenza gli indicatori di cui sopra.
4. Il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì, in collaborazione con il gestore, si riserva di elaborare ulteriori specifici indicatori per la valutazione della qualità dei servizi prestati in esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

### **ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Per la verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì effettuerà il monitoraggio sull'efficienza e l'efficacia degli interventi attraverso indicatori di processo quali:
  - numero di servizi erogati;
  - numero di soggetti coinvolti in percorsi di risocializzazione attraverso indicatori di valutazione dei risultati;
  - numero di nuclei familiari segnalati dal Servizio Sociale inseriti in percorsi di monitoraggio;
  - numero di situazioni problematiche o compromesse che hanno trovato risposta e risoluzione tramite intervento di mediazione e supporto.
2. Il soggetto gestore presenterà una nota scritta sull'andamento delle attività, degli interventi e dei progetti individuali e segnalerà le problematiche emergenti congiuntamente alla presentazione del rendiconto annuale.
3. Il Comune di Forlì - Servizio Politiche di Welfare si riserva di effettuare, con riferimento a tutte le attività comprese nella convenzione e nel progetto in atti, ulteriori momenti di verifica, anche non programmati, allo scopo di verificare il buon

andamento delle azioni realizzate ed il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

4. Al soggetto affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori o specifici momenti di verifica su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti ai contenuti della convenzione.
5. Il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì esercita il controllo sul regolare svolgimento delle attività comprese nel progetto “Contrasto all'esclusione sociale: accoglienza residenziale e diurna e sostegno alle condizioni di vita” e previste nella presente convenzione, nonché sulla qualità e pertinenza delle attività realizzate dal soggetto gestore.

#### **ART. 15 - VARIAZIONI CONTRATTUALI**

1. In relazione alle esigenze dell'utenza e dei servizi, le attività oggetto della presente convenzione potranno essere ridefinite, in accordo tra il Comune di Forlì ed il soggetto gestore, con relativo adeguamento dei patti e condizioni contrattuali.
2. In particolare è prevista la possibilità di estensione quantitativa delle attività oggetto della convenzione, fino al 50% dell'importo del rimborso spese previsto, mediante apposita determinazione dirigenziale e conseguente contratto, nella medesima forma della convenzione originaria oppure mediante controfirma del provvedimento per accettazione da parte del soggetto gestore, a seconda dell'importanza dell'integrazione.
3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si procederà per modificazioni alla convenzione di carattere secondario, non incidenti sull'impianto complessivo del servizio.
4. Ove si rendesse necessario assicurare all'utenza servizi complementari rispetto a quelli oggetto della presente convenzione, potrà essere effettuato l'affidamento al medesimo soggetto gestore.

#### **ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE - CAUSE E MODALITA' DI RISOLUZIONE - FACOLTA' DI RECESSO**

1. La presente convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento, ovvero di consegna in via d'urgenza del servizio nelle more della stipulazione del contratto, risultante da apposito verbale, e quindi dal \_\_\_\_\_.
2. La durata della convenzione è fissata in anni 3 (tre) ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 (due) subordinatamente alla valutazione positiva dell'attività svolta e alla disponibilità dell'affidatario, pertanto la convenzione ha durata fino al \_\_\_\_\_.
3. Il Comune di Forlì può procedere alla dichiarazione di risoluzione unilaterale della presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine che sarà indicato nella diffida stessa e di almeno venti giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal

gestore fino al ricevimento della diffida, per comprovata inadempienza da parte del soggetto gestore degli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli della presente convenzione.

4. In particolare la risoluzione del contratto potrà avvenire per:
  - il mancato rispetto degli orari di apertura delle strutture di accoglienza così come concordati con il Servizio Politiche di Welfare;
  - l'inadempienza rispetto agli impegni in capo all'affidatario e derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione corrispondenti alle azioni ed attività indicate nel presente atto.
5. E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto, a partire dal secondo anno, previa comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita entro tre mesi prima della cadenza annuale del contratto; il recesso avrà comunque effetto dalla data di cadenza annuale. La facoltà di recesso può essere esercitata anche limitatamente ad una o più attività oggetto della convenzione.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA'**

1. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal soggetto gestore, il quale manleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della vigente convenzione, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
2. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del soggetto gestore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui il soggetto gestore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta del soggetto gestore convenzionato.
3. Il soggetto gestore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al competente ufficio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che inerisce all'oggetto della presente convenzione; in tale quadro il soggetto gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

### **ART. 18 – CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente. Si applica l'art. 13 del vigente Testo Unificato delle Norme Regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio – Codice III – del Comune di Forlì.
2. Non sussiste la competenza arbitrale.
3. Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì.

### **ART. 19- RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento, nonché alle direttive statali e regionali vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

### **ART. 20 - ESENZIONI**

1. Poiché l'importo di cui all'art. 11 è assegnato non a titolo di corrispettivo o contributo, ma di rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate, il presente contratto non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da registrarsi in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 131/86, sempre che non sia esente in ragione della natura del soggetto gestore.
2. Ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR 642/1972 la presente convenzione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo se il soggetto gestore ha natura di Onlus; in caso contrario, la relativa spesa è a carico del soggetto gestore.